Notaio
CARLO CAVICCHIONI
Lungotevere dei Mellini n. 10
00193 Roma
Tel. 0632110834
Fax 063202513
ccavicchioni@notariato.it

Repertorio n. 83839 Raccolta n. 21064

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 1° in data 28.06.2023 al n. 18123 - 1T

L'anno duemilaventitré (2023) il giorno venti (20) del mese di giugno alle ore quindici e minuti quindici in Roma nel mio studio in Lungotevere dei Mellini n. 10.

A richiesta della "**UNIRELAB S.R.L.**", con sede in Roma (RM), Via Quintino Sella n. 42, capitale sociale Euro 1.717.345,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di ROMA, al numero, Codice Fiscale e partita IVA: 07535401009 ed al R.E.A. col numero: 1038987, società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497-bis del Codice Civile da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Io sottoscritto Dottor ***Carlo Cavicchioni*** Notaio residente in Roma ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi, all'ora anzidetta mi sono trovato ove sopra per assistere elevandone verbale all'assemblea generale totalitaria della società istante, riunita in questo giorno, mese ed ora.

E' COMPARSA

GENALA Barbara Maria Grazia, ~

domiciliata per la carica in Roma

(RM), Via Quintino Sella n. 42, la quale interviene al presente atto in qualità di Amministratrice Unica della società predetta come egli dichiara, confermando di aver accettato la carica e dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o decadenza di cui al vigente codice civile e di in-

terdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Dell'identità personale di detto comparente io Notaio sono certo.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto e su unanime designazione dei titolari del diritto di voto intervenuti alla presente assemblea, detta comparente dott.ssa GENALA Barbara Maria Grazia la quale invita me Notaio a fungere da Segretario.

Il Presidente dopo aver constatato che trattasi di assemblea generale totalitaria e

1) che è presente e rappresentato l'intero capitale sociale nelle persone del "MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE", titolare della quota di Euro 1.717.345,00 (unmilionesettecentodiciassettemilatrecentoquarantacinque virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;, rappresentata dal dott. Salvatore Pruneddu, Direttore Generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali,

come al foglio di presenza che rimane depositato agli atti sociali,

2) è presente l'organo amministrativo nella persona della medesima amministratrice unica;

3) del Collegio Sindacale sono intervenuti il Presidente dott. Strizzolo Ivano presente nella sede dell'assemblea presso il mio studio ed i Sindaci Effettivi dott. D'Attoma Luigi, collegato da remoto tramite applicazione "life size

cloud" e la dott.ssa De Donno Carola collegata da remoto tramite applicazione "life size cloud";

4) nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarando di essere stati sufficientemente informati,

5) gli intervenuti in videoconferenza, come consentito dall'art. 9 dello Statuto sono stati riconosciuti, mediante semplici domande, dal Presidente, che dichiara pertanto che il mezzo di telecomunicazione adottato garantisce l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione all'assemblea; in particolare viene accertata dal Presidente la possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, ricevere, trasmettere e visionare documenti;

- non sussistono cause di sospensione dell'esercizio del diritto di voto di cui all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dell'art. 10 dello Statuto per adeguamento all'art. 11, comma 8, della legge 175/2016

2) Delibere inerenti e conseguenti

Assume la parola il Presidente il quale espone che, in ottemperanza alla previsione dell'articolo 11, comma 8, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), pubblicato in G.U. 8 settembre 2016 n. 210, occorre procedere alla modifica dell'articolo 10 del vigente Statuto Sociale

Procede, pertanto, ad illustrare analiticamente il testo dell'articolo in oggetto spiegando la modifica da apportare al testo dello stesso articolo, evidenziando

Dopo esauriente discussione, il Presidente accerta che l'Assemblea, con voto palese espresso per alzata di mano, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

A) di modificare l'Articolo 10 dello Statuto nel seguente nuovo testo:

"La Società è amministrata - in conformità all'articolo 11 del d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni - di norma da un amministratore unico. Laddove ricorrano le condizioni di cui all’art. 11 comma 3 del citato d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'assemblea della Società può disporre che l'organo amministrativo sia composto da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri secondo quanto verrà stabilito dall'assemblea ordinaria. In quest'ultimo caso la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. In particolare il riparto degli amministratori da eleggere deve essere effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi ed il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.

Gli amministratori possono essere non soci. Essi non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. **Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.**

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea ha facoltà, in qualunque tempo, di sostituire al consiglio di amministrazione un amministratore unico e, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 comma 3 del citato d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a quest'ultimo un consiglio di amministrazione.

Tale scelta spetta anche ai soci in sede di costituzione.

Qualora vengano meno uno o più amministratori i rimanenti convocano senza indugio l'assemblea dei soci al fine di integrarne il numero. Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti meno, durano in carica sino alla scadenza del mandato di quelli rimasti. La maggioranza degli amministratori deve essere indicata dal **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste**.

L'assemblea elegge, tra i membri del consiglio di amministrazione, il presidente ed il vice presidente; la carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del suddetto D.Lgs. n. 175/2016 in relazione all'integrazione degli strumenti di governo societario.";

B) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione all'assunta delibera, autorizzandolo ad apportare ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore quindici e minuti cinquantaquattro.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile, si allega sotto lettera "**A**" lo Statuto

nella sua redazione aggiornata.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Società.

La Comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente.

Del presente atto scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro indelebile ai sensi delle vigenti norme ed in parte a mano da me Notaio in sei pagine intere e porzione della settima di due fogli ho dato lettura al Comparente il quale con me lo firma a forma di legge dopo che da me interpellato lo ha approvato dichiarandolo pienamente conforme alla sua volontà. L'atto viene sottoscritto alle ore quindici e minuti cinquantacinque.

Firmato: Barbara Maria Grazia Genala

Firmato: Cavicchioni Carlo Notaio

Allegato "A/21064"

STATUTO

della società "UNIRELAB S.r.l."

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

Articolo 1

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "UNIRELAB Società a responsabilità limitata".

La società in singoli atti, in determinate operazioni e categorie di operazioni e nei propri documenti potrà servirsi di propri nomi commerciali, marchi depositati e denominazioni mercantili di sua proprietà.

Articolo 2

La società ha sede legale nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dal-

l'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. di att. c.c., e sede secondaria in Settimo Milanese (MI), via Gramsci n. 74.

L'assemblea potrà istituire altre sedi secondarie, o trasferire la sede legale in un comune diverso.

L'organo amministrativo potrà istituire centri operativi, succursali, filiali, agenzie e uffici di rappresentanza, in Italia, e potrà trasferire la sede legale nell'ambito del comune sopraindicato.

Articolo 3

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 4

La Società ha per oggetto l'assunzione, l'organizzazione e la gestione, per conto proprio, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di terzi dei seguenti servizi di interesse generale:

a) di servizi di natura diagnostica di laboratorio su uomini, animali e prodotti di origine animale e vegetale, anche per finalità di controllo dell'uso di sostanze dopanti, di studio e ricerca; b) di servizi di cura, pronto soccorso veterinario ed accertamenti post mortem su animali; c) di servizi di assistenza veterinaria, avvalendosi di veterinari abilitati e di controllo antidoping presso ippodromi, centri di allenamento, allevamenti, scuderie etc.; d) di corsi di formazione; e) l'esecuzione di studi e ricerche in genere sul cavallo.

La società ha inoltre per oggetto la gestione di centri ippici e sportivi, l'orga-

nizzazione di aste di cavalli e l'organizzazione di manifestazioni sportive o culturali e fiere, nonchè la redazione, stampa, pubblicazione, distribuzione e commercio di bollettini, periodici, annuari, riviste, libri e pubblicazioni in genere, sia in proprio che per conto terzi e stampa.

La Società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive, prestare avalli, fideiussioni e garanzie in genere nonchè qualunque altro atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, nonchè partecipare ad associazioni di imprese, consorzi, GEIE e costituire altri joint venture ed altre forme associative.

Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. In particolare oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso del-

l'attività principale della società.

TITOLO III

CAPITALE

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 1.717.345, diviso in quote di valore proporzionale ai conferimenti.

Articolo 6

La società può essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici, ed è quindi vietata qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento del capitale sociale in favore di soggetti privati.

Il socio che intende alienare la propria quota deve darne notizia con lettera raccomandata precisando il prezzo della cessione e le generalità dell'acquirente al consiglio di amministrazione, il quale ne da comunicazione agli altri soci i quali possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute dandone comunicazione al consiglio di amministrazione ed al socio alienante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il diritto di prelazione non esercitato da alcuno dei soci si consolida, pro quota, in capo ai soci che intendano esercitarlo. In caso di omesso esercizio del diritto di prelazione il trasferimento delle quote, con effetto nei confronti della società, deve aver luogo a favore del soggetto indicato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termina fissato per l'esercizio del diritto di prelazione.

Ogni trasferimento di quote, per essere efficace nei confronti della società deve essere autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione anche al di fuori delle sede sociale purché in Italia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata direttamente al destinatario che ne darà ricevuta per iscritto ovvero tramite fax o posta elettronica, con avviso contenente l'ordine del giorno da trasmettere ai soci all'indirizzo o al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal libro soci non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Faranno fede dell'avvenuta ricezione la ricevuta di ritorno della raccomandata o il rapporto di trasmissione del fax o la ricevuta di posta elettronica.

Anche in mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci.

Il diritto di voto in assemblea è proporzionale alla partecipazione sociale di ciascun socio.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in loro precaria assenza, da chi sarà designato dai presenti, i quali, laddove il verbale non debba essere ricevuto da un nota-

io, nominano anche il segretario.

Articolo 8

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato sino a 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ed in particolare nel caso in cui le società, imprese od enti partecipati non abbiano trasmesso in tempo utile i dati relativi al loro ultimo bilancio.

Articolo 9

L'assemblea è convocata per deliberare sugli argomenti ad essa riservati dalla legge e dallo statuto e su quelli che l'organo amministrativo ritenga di sottoporre alla sua approvazione.

Sono riservate all'assemblea le deliberazioni concernenti l'acquisto e la vendita di immobili e la concessione di garanzie reali immobiliari.

Le assemblee possono tenersi anche in videoconferenza e/o audioconferenza, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi dai quali è possibile intervenire a distanza e che siano rispettati il metodo collegiale e la parità di trattamento tra i soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Per le materie indicate ai n. 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis c.c. oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rap-

presentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c..

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

La Società è amministrata - in conformità all'articolo 11 del d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni - di norma da un amministratore unico. Laddove ricorrano le condizioni di cui all’art. 11 comma 3 del citato d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'assemblea della Società può disporre che l'organo amministrativo sia composto da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri secondo quanto verrà stabilito dall'assemblea ordinaria. In quest'ultimo caso la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. In particolare il riparto degli amministratori da eleggere deve essere effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi ed il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.

Gli amministratori possono essere non soci. Essi non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea ha facoltà, in qualunque tempo, di sostituire al consiglio di amministrazione un amministratore unico e, laddove ricorrano le condizioni di cui all’art. 11 comma 3 del citato d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a quest'ultimo un consiglio di amministrazione.

Tale scelta spetta anche ai soci in sede di costituzione.

Qualora vengano meno uno o più amministratori i rimanenti convocano senza indugio l'assemblea dei soci al fine di integrarne il numero. Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti meno, durano in carica sino alla scadenza del mandato di quelli rimasti. La maggioranza degli amministratori deve essere indicata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

L'assemblea elegge, tra i membri del consiglio di amministrazione, il presidente ed il vice presidente; la carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del suddetto D.Lgs. n. 175/2016 in relazione all'integrazione degli strumenti di governo societario.

Articolo 11

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere tutti gli atti che ritenga utili o necessari al conseguimento dell'oggetto sociale ad eccezione degli atti di vendita, acquisto e permuta di beni immobili e di concessione di garanzie reali immobiliari, i quali devono essere autorizzati dall'assemblea dei soci.

Il consiglio delega le proprie competenze ad uno solo dei suoi componenti

nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 C.C.; il consiglio può inoltre attribuire, previa autorizzazione dell'assemblea, al presidente deleghe per l'individuazione e la promozione di particolari progetti di rilevanza strategica.

Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite.

Ogni decisione dell'amministratore cui sono conferite deleghe dal consiglio di amministrazione può essere sospesa nell'efficacia dal Presidente il quale la sottopone al Consiglio di amministrazione.

Rientra nei poteri dell'amministratore unico o del presidente e dell'amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione può altresì nominare uno o più direttori generali definendone i relativi poteri.

E' in ogni caso vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 12

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri - uno se il consiglio è composto di tre membri o dal collegio sindacale per deliberare su uno specifico argomento ritenuto di particolare rilievo da indicare nella richiesta di convocazione. In tale ultima ipotesi, se il consiglio di amministrazione non è convocato entro 15 giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta giorni, la decisione in argo-

mento deve essere rimessa all'assemblea se ne fanno richiesta almeno due consiglieri o da uno se il consiglio è composto da tre membri. L'assemblea sarà convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione o in difetto dal collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con avviso da inviarsi via fax o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 13

Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, il quale è scelto su proposta del presidente anche tra persone estranee alla società.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento. In tal caso devono essere tassativamente assicurate:

- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;

- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;

- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e

trasmettere atti e documenti, attuando la contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Qualora sia costituito un Consiglio di amministrazione, le decisioni degli amministratori possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Articolo 14

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all'amministratore unico o se è nominato il consiglio di amministrazione, sia al presidente sia all'amministratore delegato se diverso dal Presidente.

Articolo 15

Agli amministratori spetta un compenso deliberato dall'assemblea nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale deliberazione, una volta adottata, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

E' in ogni caso vietato:

- corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

- corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche

ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile..

Articolo 16

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione:

a) rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) presiede l'assemblea dei soci;

Il presidente del consiglio di amministrazione:

c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

d) cura o verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio;

e) esercita le attribuzioni delegategli dal consiglio, previa autorizzazione dell'assemblea.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 17

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti i quali sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto i sindaci e/o coloro che hanno richiesto di partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento. In tal caso devono essere tassativamente assicurate:

- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;

- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e

trasmettere atti e documenti, attuando la contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Il Presidente ed un membro effettivo del collegio sindacale sono designati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'altro membro effettivo è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; i due sindaci supplenti sono designati uno ciascuno dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE

Articolo 18

Quando ritenuto opportuno e quando necessario per legge, la revisione legale dei conti della Società è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, secondo la determinazione dei soci all'atto della nomina, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi, scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica ed è rieleggibile. All'atto della nomina, i soci determinano, per tutta la durata dell'incarico, la retribuzione spettante al soggetto incaricato della revisione legale, cui spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto,

corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se non sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il soggetto incaricato della revisione tiene idonea annotazione dell'attività svolta, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 29/2010.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

Articolo 19

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione provvede, nei termini e secondo le prescrizioni di legge e di statuto, alla redazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 20

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al cinque per cento da destinarsi a riserva legale, vengono ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote, salva diversa deliberazione dell' assemblea.

Articolo 21

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo, ed entro il termine annualmente fissato dal medesimo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si intendono prescritti a favore della società.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 22

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il compenso.

TITOLO X

COMPETENZA GIUDIZIARIA

Articolo 23

L'autorità giudiziaria della sede legale della società è quella competente a decidere sulle contestazioni insorgibili tra la società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24

Per quanto non è espressamente disposto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Roma, 20 giugno 2023

Firmato: Barbara Maria Grazia Genala

Firmato: Cavicchioni Carlo Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Roma lì, 6 luglio 2023

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, firmato digitalmente come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.